



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 48 / 2024

DEL 16/02/2024

OGGETTO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023-2025;

PREMESSO che A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) rappresenta e tutela gli interessi dei Comuni associati di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni ed ogni altra istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2024 ad oggetto "Rinnovo adesioni ad Enti ed associazioni anno 2024" esecutiva ai sensi di legge, ai sensi della quale veniva stabilito di aderire anche per l'anno 2024 ad A.N.C.I.;

DATO ATTO che A.N.C.I. non ha comunicato eventuali variazioni della quota di iscrizione annuale e che pertanto la stessa risulta invariata rispetto all'anno 2023, componendosi di una parte fissa (€ 217,00 per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 30.000 abitanti) e di una parte variabile (pari ad € 0,17 per ogni abitante risultante dal censimento ISTAT della popolazione residente del 2011);

VISTO l'art. 32 comma 2 dello Statuto di A.N.C.I. ai sensi del quale il contributo associativo dev'essere versato entro e non oltre il termine del 30 giugno di ogni anno ed è riscosso nelle forme di cui all'art. 270 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali;

Richiamato l'art. 270 del T.U.E.L. ai sensi del quale i contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari dell'ANCI, dell'Upi, dell'aiccre, dell'uncem, della cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere rimosse con ruoli formati ai sensi del D. lgs. 26/02/1999 n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in un'unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo n. 46/1999. Gli Enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO che ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46 ha affidato la riscossione delle quote associative ad Agenzia delle Entrate – Riscossione – Via Nicolò Gelfino n. 13 – 37133 Verona (VR) che ha emesso Avviso n. 012830L024000002602 in data 03/02/2024 pervenuto all'amministrazione Comunale in data 03/02/2024 ed acquisito al protocollo dell'Ente con n. 0001452 l.15 per l'importo di € 2.263,53, con scadenza 31/03/2024;

Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 il quale prevede che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento delle quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto di appalto;

DATO ATTO che la somma sopra determinata di € 2.263,53 trova giusta copertura al capitolo 10301111130 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO dell'attestazione inerente la regolarità contributiva mediante DURC INPS_42292023 del 01/02/2024 con scadenza al 31/05/2024;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 24/03/20223, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 10 del 27/04/2023 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2023;

EVIDENZIATO altresì che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, C.m. esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che trattasi di una spesa necessaria per il funzionamento degli Uffici e dell'Ente e non è sottoposta quindi all'obbligo dei dodicesimi ex art. 163 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, escludente le spese "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di versare la quota associativa ad ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46 tramite il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione – Via Nicolò Giolfino n. 13 – 37133 Verona (VR) che ha emesso Avviso n. 012830L024000002602 in data 03/02/2024 con le modalità di cui all'allegato avviso;
2. di registrare l'impegno contabile derivante al capitolo 10301111130 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
4. id dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.
7. di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)